Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 21 DEL 21 GENNAIO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti di medico nel ruolo medici della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere nel ruolo amministrativi della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a quarantasei posti di veterinario nel ruolo veterinari della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici.

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di farmacista nel ruolo farmacisti della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere nel ruolo ingegneri della carriera direttiva.

(Da 122 a 127)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. **804.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dei movimenti e dei partiti politici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **805.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universtà di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

chimica e fisiologia delle fitotossine;
virologia vegetale molecolare;
fisiopatologia vegetale;
patologia delle colture protette;
diagnostica e terapia fitovirologica.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia ed esegesi neotestamentaria.

Art. 3.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

storia bizantina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **806.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnologie dei materiali edili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 224

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 1983.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Vista la delibera del 14 ottobre 1983, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Viareggio 1984, che prevede l'assegnazione tra gli acquirenti dei biglietti, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, di un primo premio di lire 10.000.000, un secondo di L. 6.000.000, un terzo di lire 4.000.000 ed un quarto di L. 3.000.000 per complessive L. 207.000.000 (duecentosettemilioni);
Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1983

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VIAREGGIO 1984

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Viareggio 1984, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno all'estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

primo premio L. 10.000.000;
secondo premio L. 6.000.000;
terzo premio L. 4.000.000;
quarto premio L. 3.000.000.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno

con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI VIAREGGIO 1984

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 9 gennaio 1984	9 gennaio 1984
Ore 9 del 16 gennaio 1984	16 gennaio 1984
Ore 9 del 23 gennaio 1984	23 gennaio 1984
Ore 9 del 30 gennaio 1984	30 gennaio 1984
Ore 9 del 6 febbraio 1984	6 febbraio 1984
Ore 9 del 13 febbraio 1984	13 febbraio 1984
Ore 9 del 20 febbraio 1984	20 febbraio 1984
Ore 9 del 27 febbraio 1984	27 febbraio 1984
Ore 9 del 5 marzo 1984	5 marzo 1984

(277)

DECRETO 22 novembre 1983.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1984 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Viareggio, manifestazione 1984, collegata con i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio, avrà inizio il 1° dicembre 1983 e si concluderà l'11 marzo 1984.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 23 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Viareggio il giorno 11 marzo 1984, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'11 marzo 1984, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta di prima categoria, partecipanti ai corsi mascherati del Carnevale di Viareggio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria incaricata dal Comitato organizzatore del Carnevale di Viareggio di giudicare e classificare le costruzioni suddette.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i biglietti abbinati seguiranno la classifica delle costruzioni in cartapesta, quale risulterà dal verdetto di cui sopra.

Qualora la classifica delle costruzioni non dovesse determinare un numero sufficiente di costruzioni, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle costruzioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle costruzioni di prima categoria eventualmente classificate.

Qualora i corsi mascherati non dovessero aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Viareggio, manifestazione 1984, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 5 marzo 1984.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Firenze per le ore 12 del giorno 9 marzo 1984.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1983

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 59 *Finanze, foglio n.* 238

(278)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 27 gennaio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 298

(314)

DECRETO 19 gennaio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 27 gennaio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie scritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 299

(315)

DECRETO 19 gennaio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 27 gennaio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 300

(316)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1983.

Adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, primo comma, nonché l'adeguamento del contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma, in proporzione della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri trasmessa con nota n. 205/AA.GG. del 24 maggio 1983;

Accertato che l'Istat per il periodo 1981-82 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 16,3;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono aumentati in misura pari al 16,3% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, primo comma e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma.

Roma, addì 16 dicembre 1983

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
LECCISI

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

(133)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 gennaio 1984.

Avvertenze da riportare sulle confezioni dei detersivi per bucato in macchine lavatrici contenenti il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983) relativo alla determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei detersivi da bucato;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983) relativo alla riduzione al 5 %, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi da bucato;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983) concernente l'autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1984;

Su parere conforme del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

Sulle confezioni dei detersivi per bucato da impiegare in macchine lavatrici e contenenti il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.), sotto il nome commerciale del prodotto, deve essere riportata, in caratteri evidenziati a ben leggibili, la seguente dicitura: « detersivo da usare per bucato in macchine lavatrici ».

Nella dicitura concernente le modalità di impiego del prodotto, apposte sulle confezioni, quale prima indicazione deve essere riportata, in caratteri di dimensioni doppie rispetto a quelli utilizzati per le altre indicazioni la frase: « prodotto destinato al bucato in macchine lavatrici »; non deve essere altresì riportato alcun riferimento a modalità di impiego per il lavaggio a mano.

In corrispondenza del nome commerciale del detersivo deve essere riprodotto un disco rosso del diametro di un centimetro.

Roma, addì 12 gennaio 1984

Il Ministro: DEGAN

(271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione a certificare e commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1984 è stata autorizzata, fino al 15 maggio 1984, la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso:

con facoltà germinativa non inferiore all'80%;

con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di grammi 500, relativamente alle sementi della categoria « sementi certificate della 2ª riproduzione » delle seguenti varietà e per il quantitativo massimo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Balilla .	q.li	25.000
Corallo .	»	400
Monticelli	»	1.700
Ribe	»	8.000
Roma	»	8.000
Romeo	»	600
Rubino .	»	200
Veneria .	»	3.500
Volano	»	3.000

Il cartellino ufficiale delle suddette sementi deve contenere anche la dizione:

« facoltà germinativa minima 80 % », e/o,

« contenuto massimo di grani rossi 10 per 500 grammi ».

(238)

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Puglia

Con il decreto ministeriale emanato nella nota di seguito riportata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 13 *gennaio* 1984, *n.* 51

REGIONE PUGLIA

Ad integrazione dei decreti ministeriali 8 luglio 1982, n. 1008 e 1° dicembre 1982, n. 2397, il riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Puglia nel periodo settembre 1981-maggio 1982, viene esteso anche ai sottoelencati comuni delle province di Bari e Foggia:

Provincia di Bari:

comuni di Bisceglie, Bitetto, Giovinazzo e Trani.

Provincia di Foggia:

comuni di Celle di San Vito, Roseto Valfortore e San Marco La Catola.

La regione Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1692 —	1692 —	1692,05	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —
Marco germanico .	607,830	607,830	607,80	607,830	607,70	607,64	607,450	607,830	607,830	607,83
Franco francese	198,620	198,620	198,55	198,620	198,60	198,57	198,520	198,620	198,620	198,62
Fiorino olandese . . .	540,280	540,280	540 —	540,280	540,15	540,23	540,180	540,280	540,280	540,28
Franco belga .	29,750	29,750	29,76	29,750	29,75	29,65	29,754	29,750	29,750	29,75
Lira sterlina .	2414,800	2414,800	2415,50	2414,800	2416,20	2414,90	2415 —	2414,800	2414,800	2414,80
Lira irlandese	1882,200	1882,200	1883 —	1882,200	1881,50	1881,60	1881 —	1882,200	1882,200	—
Corona danese .	167,850	167,850	168 —	167,850	167,70	167,83	167,810	167,850	167,850	167,85
E.C.U. .	1372,460	1372,460	1372,46	1372,460	1358,75	1372,46	1372,460	1372,460	1372,460	1372,46
Dollaro canadese .	1360,500	1360,500	1359 —	1360,500	1360,06	1360,50	1360,500	1360,500	1360,500	1360,50
Yen giapponese .	7,245	7,245	7,27	7,245	7,24	7,24	7,240	7,245	7,245	7,24
Franco svizzero .	762,050	762,050	762,35	762,050	762,50	761,82	761,600	762,050	762,050	762,05
Scellino austriaco .	86,197	86,197	86,16	86,197	86,20	86,193	86,190	86,197	86,197	86,19
Corona norvegese .	216,840	216,840	216,80	216,840	216,80	216,855	216,870	216,840	216,840	216,84
Corona svedese .	208,120	208,120	208 —	208,120	208 —	208,12	208,130	208,120	208,120	208,12
FIM	286,920	286,920	287,25	286,920	286,95	286,96	287 —	286,920	286,920	—
Escudo portoghese .	12,520	12,520	12,50	12,520	12,53	12,55	12,595	12,520	12,520	12,52
Peseta spagnola .	10,665	10,665	10,67	10,665	10,66	10,66	10,662	10,665	10,665	10,66

Media dei titoli del 17 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	41 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	92,400
» 6 % » » 1970-85 . .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	86,250
» 6 % » » 1972-87 .	80,150
» 9 % » » 1975-90 .	80,050
» 9 % » » 1976-91 . .	78,600
» 10 % » » 1977-92 . .	78,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	80,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % . .	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100,150
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 6-1982/84 . .	100,100
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,325
» » » » 1- 8-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,900
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,925
» » » » 1-11-1982/84 .	100,050
» » » » 1-12-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,950
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 . .	99,725
» » » » 1- 5-1983/85 . .	99,925
» » » » 1- 6-1983/85 . .	99,950
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,750
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,350
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,150
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,125
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,650
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,150
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100 —
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,025
» » » » 1-11-1982/86 . .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 . .	100 —
» » » » 1- 1-1983/87 . .	100,200
» » » » 1- 2-1983/87 . .	100 —
» » » » 1- 3-1983/87 . .	99,950
» » » » 1- 4-1983/87 . .	99,825
» » » » 1- 5-1983/87 . .	99,875
» » » » 1- 6-1983/87 . .	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,225
» » » 18 % 1- 4-1984	100,050
» » » 12 % 1-10-1984	97,600
» » » 18 % 1- 1-1985	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985	100,475
» » » 17 % 1- 7-1985	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1984

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1692 —
Marco germanico . .	607,640
Franco francese	198,570
Fiorino olandese . .	540,230
Franco belga . . .	29,752
Lira sterlina . . .	2414,900
Lira irlandese . . .	1881,600
Corona danese	167,830
E.C.U. . .	1372,460
Dollaro canadese . .	1360,500
Yen giapponese . .	7,242
Franco svizzero	761,825
Scellino austriaco .	86,193
Corona norvegese .	216,355
Corona svedese .	208,125
FIM .	286,960
Escudo portoghese .	12,557
Peseta spagnola .	10,663

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 mod. 25A. — Data: 5 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Curatolo Carlo, nato a oma il 23 novembre 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1983)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1984 ed esito della manifestazione televisiva « Fantastico 4 ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie Q:
n. 352976 L. 500 milioni abbinato a Maria Grazia Mariotti;

2) Biglietto serie E:
n. 538734 L. 450 milioni abbinato a Letizia Mariotti;

3) Biglietto serie O:
n. 922073 L. 400 milioni abbinato a Gennaro Romano;

4) Biglietto serie S:
n. 434810 L. 350 milioni abbinato a Cosimo Greco;

5) Biglietto serie B:
n. 781105 L. 300 milioni abbinato a Laura Peppicelli;

6) Biglietto serie A:
n. 789358 L. 250 milioni abbinato a Rita Peppicelli.

B) Premi di seconda categoria di L. 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7) Bigl. serie	A	n. 161034;	27) Bigl. serie	G	n. 704047;
8) » »	A	» 200487;	28) » »	I	» 195237;
9) » »	A	» 288039;	29) » »	I	» 484948;
10) » »	A	» 648920;	30) » »	I	» 901965;
11) » »	A	» 874158;	31) » »	L	» 223086;
12) » »	B	» 790690;	32) » »	L	» 902383;
13) » »	C	» 021245;	33) » »	L	» 903190;
14) » »	C	» 085236;	34) » »	M	» 088259;
15) » »	C	» 544196;	35) » »	M	» 304846;
16) » »	C	» 727969;	36) » »	M	» 527903;
17) » »	C	» 828154;	37) » »	M	» 934085;
18) » »	C	» 874088;	38) » »	N	» 878727;
19) » »	C	» 921329;	39) » »	O	» 542906;
20) » »	D	» 583072;	40) » »	O	» 721592;
21) » »	D	» 820171;	41) » »	Q	» 683737;
22) » »	E	» 285347;	42) » »	R	» 498006;
23) » »	E	» 514184;	43) » »	S	» 220614;
24) » »	E	» 709362;	44) » »	T	» 303288;
25) » »	E	» 965969;	45) » »	T	» 700732;
26) » »	G	» 382484;	46) » »	T	» 729331.

C) Premi di terza categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

47) Bigl. serie	A	n. 057905;	56) Bigl. serie	A	n. 497215;
48) » »	A	» 096484;	57) » »	A	» 505701;
49) » »	A	» 143415;	58) » »	A	» 524691;
50) » »	A	» 170054;	59) » »	A	» 666392;
51) » »	A	» 194579;	60) » »	A	» 668986;
52) » »	A	» 285395;	61) » »	A	» 684431;
53) » »	A	» 299210;	62) » »	A	» 779230;
54) » »	A	» 401869;	63) » »	A	» 793938;
55) » »	A	» 419057;	64) » »	A	» 816522;

65) Bigl. serie	A	n. 835361;	133) Bigl. serie	N	n. 164563;
66) » »	A	» 927774;	134) » »	N	» 174996;
67) » »	B	» 305890;	135) » »	N	» 176060;
68) » »	B	» 368434;	136) » »	N	» 189281;
69) » »	B	» 549106;	137) » »	N	» 251282;
70) » »	B	» 640911;	138) » »	N	» 302026;
71) » »	B	» 809502;	139) » »	N	» 377624;
72) » »	C	» 037517;	140) » »	N	» 379337;
73) » »	C	» 111093;	141) » »	N	» 386542;
74) » »	C	» 208886;	142) » »	N	» 513900;
75) » »	C	» 261716;	143) » »	N	» 665539;
76) » »	C	» 266273;	144) » »	N	» 818613;
77) » »	C	» 390770;	145) » »	N	» 830177;
78) » »	C	» 443537;	146) » »	N	» 875519;
79) » »	C	» 646920;	147) » »	O	» 010467;
80) » »	C	» 969444;	148) » »	O	» 120590;
81) » »	D	» 102677;	149) » »	O	» 199181;
82) » »	D	» 188020;	150) » »	O	» 302607;
83) » »	D	» 198883;	151) » »	O	» 386678;
84) » »	D	» 248684;	152) » »	O	» 527539;
85) » »	D	» 253571;	153) » »	O	» 604575;
86) » »	D	» 382824;	154) » »	O	» 817189;
87) » »	D	» 490546;	155) » »	O	» 864668;
88) » »	D	» 610113;	156) » »	O	» 895446;
89) » »	D	» 656836;	157) » »	O	» 952719;
90) » »	D	» 835002;	158) » »	P	» 191370;
91) » »	E	» 093410;	159) » »	P	» 232915;
92) » »	E	» 261285;	160) » »	P	» 385455;
93) » »	E	» 527051;	161) » »	P	» 399306;
94) » »	E	» 603396;	162) » »	P	» 464393;
95) » »	E	» 982697;	163) » »	P	» 742681;
96) » »	F	» 117138;	164) » »	P	» 831460;
97) » »	F	» 122680;	165) » »	P	» 953936;
98) » »	F	» 350409;	166) » »	P	» 975793;
99) » »	F	» 475372;	167) » »	P	» 981135;
100) » »	F	» 555900;	168) » »	Q	» 080596;
101) » »	F	» 745828;	169) » »	Q	» 625925;
102) » »	F	» 866194;	170) » »	Q	» 686310;
103) » »	F	» 892124;	171) » »	Q	» 703219;
104) » »	F	» 895918;	172) » »	Q	» 880696;
105) » »	G	» 008449;	173) » »	Q	» 986190;
106) » »	G	» 147812;	174) » »	R	» 039806;
107) » »	G	» 246557;	175) » »	R	» 047993;
108) » »	G	» 249341;	176) » »	R	» 264001;
109) » »	G	» 320446;	177) » »	R	» 270008;
110) » »	G	» 339793;	178) » »	R	» 410976;
111) » »	G	» 500216;	179) » »	R	» 531520;
112) » »	G	» 757012;	180) » »	R	» 566578;
113) » »	G	» 915018;	181) » »	R	» 569343;
114) » »	I	» 179074;	182) » »	R	» 570050;
115) » »	I	» 275422;	183) » »	R	» 699288;
116) » »	I	» 398559;	184) » »	R	» 760569;
117) » »	I	» 424586;	185) » »	R	» 770651;
118) » »	I	» 436337;	186) » »	R	» 820073;
119) » »	I	» 449684;	187) » »	R	» 991005;
120) » »	I	» 784514;	188) » »	S	» 000396;
121) » »	I	» 848928;	189) » »	S	» 119766;
122) » »	I	» 906768;	190) » »	S	» 427410;
123) » »	I	» 980695;	191) » »	S	» 568076;
124) » »	L	» 073361;	192) » »	S	» 742498;
125) » »	L	» 186255;	193) » »	S	» 823886;
126) » »	L	» 281689;	194) » »	S	» 854370;
127) » »	L	» 989954;	195) » »	S	» 925950;
128) » »	M	» 095538;	196) » »	T	» 096258;
129) » »	M	» 440156;	197) » »	T	» 336440;
130) » »	M	» 558780;	198) » »	T	» 405283;
131) » »	M	» 869926;	199) » »	T	» 508862;
132) » »	N	» 018764;	200) » »	T	» 845752.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie	Q	n. 352976	L. 5.000.000;
2) » »	E	» 538734	» 4.000.000;
3) » »	O	» 922073	» 3.500.000;
4) » »	S	» 434810	» 3.000.000;
5) » »	B	» 781105	» 2.500.000;
6) » »	A	» 789358	» 2.000.000.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 650.000 ciascuno.

Ai venditori dei 154 biglietti vincenti i premi di 3ª categoria L. 300.000 ciascuno.

(281)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha ripartito le annualità 1983 dei limiti di impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*), della legge numero 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

ANNUALITÀ LIMITE DI IMPEGNO 1974

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzo	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale	10.000.000

ANNUALITÀ LIMITE DI IMPEGNO 1975

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzo	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale	15.000.000

ANNUALITÀ LIMITE D'IMPEGNO 1976

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	8[illegible]7.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzo	815.000
Molise	368.000
Campania	1.076.000
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

ANNUALITÀ LIMITE D'IMPEGNO 1977

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche Nord	649.000
Toscana Nord	1.188.000
Lazio Nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche Sud	72.000
Toscana Sud	9.000
Lazio Sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

ANNUALITÀ LIMITE D'IMPEGNO 1978

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche Nord	649.000
Toscana Nord	1.188.000
Lazio Nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche Sud	72.000
Toscana Sud	9.000
Lazio Sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Alle relative erogazioni provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha così ripartito la somma di lire 30 miliardi, quale limite di impegno, annualità 1983, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

Alla relativa erogazione provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha così ripartito i fondi di cui all'art. 15, lettera *c*), per le finalità ex art. 10, lettera *a*), della legge numero 352/76, derivanti dalle annualità 1983 dei limiti di impegno dal 1976 al 1980, ammontanti complessivamente a lire 8,5 miliardi, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Trento	121,125
Bolzano	136,850
Totale province autonome	257,975
Piemonte	585,358
Valle d'Aosta	135,422
Lombardia	432,344
Veneto	341,537
Friuli-Venezia Giulia	148,304
Liguria	182,237
Emilia-Romagna	428,573
Umbria	192,606
Marche Nord	169,041
Toscana Nord	402,493
Lazio Nord	124,110
Totale regioni centro nord	3.142,025
Marche Sud	40,800
Toscana Sud	5,610
Lazio Sud	221,340
Abruzzo	412,590
Molise	217,260
Campania	481,440
Puglia	443,700
Basilicata	474,300
Calabria	578,340
Sicilia	669,120
Sardegna	1.555,500
Totale regioni meridionali	5.100,000
Totale generale	8.500,000

Alle relative erogazioni provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha provveduto alla seguente ripartizione di fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

a) La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1983 ex art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite d'impegno, annualità 1983, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65 è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
	30.000

b) La somma di L. 565.577.569.000 relativa al fondo 1983 ex art. 9 della legge n. 281/70 è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	(Lire)
Trento	6.236.428.000
Bolzano	7.072.853.000
Valle d'Aosta	1.806.129.000
Piemonte	29.095.634.000
Lombardia	44.109.126.000
Veneto	27.711.565.000
Friuli-Venezia Giulia	1.690.913.000
Liguria	14.940.684.000
Emilia-Romagna	27.877.563.000
Toscana	24.587.709.000
Umbria	13.848.700.000
Marche	17.759.049.000
Lazio	34.536.170.000
Abruzzo	30.483.029.000
Molise	22.244.147.000
Campania	84.278.251.000
Puglia	64.284.700.000
Basilicata	29.396.826.000
Calabria	47.710.877.000
Sicilia	19.053.397.000
Sardegna	16.853.819.000
Totale	565.577.569.000

Alle erogazioni relative provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(152)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a centouno posti di aiuto bibliotecario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 18-25 febbraio 1982, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1981, registro n. 86, foglio n. 288, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a centouno posti di aiuto bibliotecario principale, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1978, registro n. 67, foglio n. 391, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(256)

REGIONE CALABRIA

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia d'urgenza presso il presidio ospedaliero di Reggio Calabria dell'unità sanitaria locale n. 31.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia d'urgenza presso il presidio ospedaliero di Reggio Calabria dell'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Calabria - assessorato alla sanità - ufficio concorsi, in Catanzaro.

(295)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(294)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso a quindici posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(296)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente presso il servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente presso il servizio di medicina nucleare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(292)

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso a ventidue posti di assistente, indirizzi amministrativo e commerciale

La prova scritta del pubblico concorso a ventidue posti di assistente presso l'O.P.A.F.S., di cui dodici riservati all'indirizzo amministrativo e dieci riservati all'indirizzo commerciale, avrà luogo in Roma, alle ore 8, nei giorni e nelle sedi di seguito indicati:

Indirizzo amministrativo: 12 febbraio 1984, presso:

istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;

istituto « San Leone Magno », piazza S. Costanza, 1;

istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42;

istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38.

Indirizzo commerciale: 26 febbraio 1984, presso:

istituto « San Leone Magno », piazza S. Costanza, 1.

(307)

ISTITUTI OSPEDALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di commesso e di operaio qualificato lavandaio presso l'ospedale valdese di Torre Pellice

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale valdese di Torre Pellice, a:

un posto di commesso;

un posto di operaio qualificato lavandaio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(293)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **71**.

Interventi di carattere promozionale nel settore del trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 13 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, per i fini di cui all'art. 74 della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983 è autorizzata ad indire la seconda conferenza regionale dei trasporti, secondo le modalità previste dal predetto articolo.

Art. 2.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, determinato nella somma di L. 100.000.000, per l'anno 1983, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 8 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1983, è istituito ed iscritto il seguente capitolo, per la sola competenza:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **72**.

Contributo per la costruzione in Casentino di S. Eusanio Forconese di un monumento ai caduti.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 13 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di S. Eusanio Forconese è assegnato un contributo di L. 5.000.000 per la realizzazione di un monumento ai caduti nella frazione di Casentino.

Art. 2.

All'onere di L. 5.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e cassa, dal cap. 2890 « Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi oneri derivanti da provvedimenti legislativi », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1983.

La partita unica dell'elenco n. 3 allegato al suddetto bilancio, è ridotta di L. 5.000.000.

Nel citato stato di previsione è istituito ed iscritto il cap. 2466 (sett. 24, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti in Casentino di S. Eusanio Forconese », con uno stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 5.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **73.**

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1983, n. 36, recante interventi della Regione per la tutela della maternità delle coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 13 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1983, n. 36, è così modificato: « Allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità, la Regione istituisce un fondo regionale da destinare ai comuni per la concessione di contributi alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali, titolari di aziende o quali unità attive iscritte negli elenchi nominativi di categoria, in caso di parto o aborto spontaneo o terapeutico ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1983, n. 36, è così modificato: « In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, la giunta regionale provvede alle attribuzioni relative a quanto dovuto per l'anno 1983, sulla base dei dati di cui al primo comma riferiti all'anno 1982 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L Aquila, addì 6 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **74.**

Pubblicazione editoriale regionale dell'anno europeo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 13 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, in occasione della celebrazione del 1983 quale « Anno europeo dell'artigianato » e nell'ambito delle proprie competenze previste dall'art. 35 e dal primo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incarica l'Istituto geografico de Agostini di Novara della realizzazione di una pubblicazione editoriale regionale, diretta a rilanciare l'artigianato abruzzese come fonte di nuovi sbocchi professionali.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a definire i contenuti, i modi, i tempi della pubblicazione sopracitata, fissata in 12 mila copie, ed a liquidare il costo dell'opera stessa per la complessiva somma di lire 120 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983, in L. 120.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **75.**

Contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », in Teramo.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 13 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », con sede in Teramo, è concesso per l'anno 1983, un contributo di L. 500.000.000, per l'espletamento dei compiti diversi da quelli di carattere sanitario ed attribuiti con le leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 84, 14 agosto 1981, n. 33 e 9 gennaio 1979, n. 1.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in L. 500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 dicembre 1983

SPADACCINI

(6972)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227